

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017  
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 200 del 27 FEB. 2020**

**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE**

Oggetto: Revoca in autotutela della deliberazione n. 217/D.G. del 24.02.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 quinquies della L. 241 del 1990, e rescissione del contratto stipulato con Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50 del 2016.

Estensore: Dott.ssa Roberta Teodori

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonino Germolè

Data 18/02/2020

Firma 

Il Dirigente della UOC: Ing. Antonino Germolè

Data 18/02/2020

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico/patrimoniale su cui imputare la spesa: 509030203 - PROV.108

Autorizzazione: Aut. 24.23/2020

Data 18/02/2020

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma 


Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26.02.2020

Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25.07.2020

Firma 

## **IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE**

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 217/D.G. del 24.02.2016 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento bagni e spogliatoi presso il terzo piano della Casa della Salute di Magliano Sabina e contestuale affidamento per l'esecuzione degli stessi alla ditta Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l., aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile - CIG 6714132500

- con atto deliberativo n. 261 del 08/03/2017 quest'Azienda ha deliberato la presa d'atto e l'approvazione dei verbali di gara relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento bagni e spogliatoi presso il terzo piano della Casa della Salute di Magliano Sabina. Aggiudicazione in favore del P.I. Gerardo Cannella per un importo pari ad € 1.795,19, Oneri previdenziali ed IVA inclusa – C.I.G.: ZC81B90CCD;

DATO ATTO che il progetto esecutivo, approvato con atto deliberativo n. 217/DG del 24.02.2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento bagni e spogliatoi presso il terzo piano della Casa della Salute di Magliano Sabina, a seguito di istruttoria effettuata dalla UOC Tecnico Patrimoniale, non risulta essere più funzionale alle esigenze aziendali della struttura e non è più rispondente alla sopravvenuta normativa in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241 del 1990 che, nella prima parte, prevede che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato”*;

VISTA l'istruttoria effettuata dalla UOC Tecnico Patrimoniale in merito alla comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti sul caso concreto;

VISTA la nota prot. 7563/2020 del 05/02/2020 con la quale è stato comunicato alla ditta Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l l'avvio dell'iter procedimentale di revoca della deliberazione n. 217/DG del 24/02/2016;

PRESO ATTO che alla data odierna non sono pervenute dal suddetto operatore economico osservazioni o memorie scritte;

CONSIDERATO che, come ribadito da costante giurisprudenza e dottrina, la pubblica amministrazione ha più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca, tale da legittimare un ripensamento nell'interesse pubblico inizialmente individuato che, nel caso in esame, attiene alla sopravvenuta valutazione della non congruità delle opere da realizzare, rispetto alla funzionalità della struttura destinataria delle stesse;

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca, con effetti ex nunc, dell'atto deliberativo n. 217/D.G. del 24.02.2016 con il quale quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento bagni e spogliatoi presso il terzo piano della Casa della Salute di Magliano Sabina;



PRESO ATTO che, a seguito dell'atto deliberativo n. 261 del 08/03/2017 con il quale quest'Azienda ha deliberato la presa d'atto e l'approvazione dei verbali di gara relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento bagni e spogliatoi presso il terzo piano della Casa della Salute di Magliano Sabina in favore del P.I. Gerardo Cannella, è stato stipulato un contratto di conferimento incarico;

DATO ATTO che l'orientamento giurisprudenziale consolidato, (Cons. St., Ad. Plen. 14/2014), esclude fermamente la ricorribilità allo strumento pubblicitico della revoca dell'aggiudicazione dopo la conclusione del contratto, affermando che l'unico rimedio consentito per dissolvere il vincolo contrattuale sia il recesso, in ragione del rapporto giuridico paritetico che si instaura tra le parti, pubblica e privata;

CONSIDERATO che in data 31/12/2019 lo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella, incaricato di coordinare la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui alla deliberazione n. 261 del 08/03/2017, ha emesso con atto unilaterale la fattura n. 10/PA, per un importo di € 1.795,19 comprensivo di Iva ed oneri previdenziali;

VISTA la nota prot. n. 4335/2020 del 22/01/2020 con la quale, nelle more del perfezionamento degli atti, quest'Azienda ha comunicato allo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella la volontà di procedere alla revoca in autotutela dell'atto deliberativo n. 217/2016 e, di conseguenza, dell'incarico conferito allo stesso con atto deliberativo n. 261/DG del 08/02/2017, chiedendo contestualmente l'emissione della nota di credito a storno della sopra menzionata fattura n. 10/PA del 31/12/2019;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dallo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella nella quale lo stesso ha dichiarato di non emettere la nota di credito a storno della fattura in parola prima del ricevimento dell'atto di revoca dell'incarico;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50 del 2016, la P.A. che recede è tenuta al *“pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite”*;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico allo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella, autorizzato con atto deliberativo n. 261 del 08/03/2017, non ha comportato oneri e spese per lo stesso;

PRESO ATTO che il comma 2 del sopra menzionato art. 109 del d.lgs. 50 del 2016 prevede che *“il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti”*;

RITENUTO pertanto, alla luce della disposizione normativa sopra richiamata ed in virtù della revoca dell'atto deliberativo n. 217/D.G. del 24.02.2016, di recedere dal contratto stipulato con lo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella e di riconoscere allo stesso l'importo di € 115,41 oltre gli oneri previdenziali e l'iva pari ad € 32,43, calcolato secondo le modalità di cui al comma 2 del sopra menzionato art. 109 del d.lgs. 50 del 2016;



RITENUTO di stornare l'impegno pari ad € 1.795,19 Oneri previdenziali ed IVA inclusa, quale corrispettivo complessivo dell'affidamento dell'incarico, nelle risorse di cui al conto 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" esercizio 2017, assunto con deliberazione aziendale n. 217/D.G. del 24.02.2017 richiamata in premessa;

RITENUTO di includere l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 147,84, Oneri previdenziali ed IVA inclusa, sul conto 509030203 Altri oneri di gestione bilancio 2020

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI PRENDERE ATTO che il progetto esecutivo, approvato con atto deliberativo n. 217/DG del 24.02.2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento bagni e spogliatoi presso il terzo piano della Casa della Salute di Magliano Sabina, a seguito di istruttoria effettuata dalla UOC Tecnico Patrimoniale, non risulta essere più funzionale alle esigenze aziendali della struttura e non è più rispondente alla sopravvenuta normativa in materia di prevenzione incendi;
2. DI PROCEDERE in autotutela alla revoca della deliberazione n. 217/D.G. del 24.02.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 quinquies della L. 241 del 1990;
3. DI PROCEDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50 del 2016, a rescindere il contratto stipulato con lo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella a seguito dell'atto deliberativo n. 261 del 08/03/2017;
4. DI RICONOSCERE allo Studio Tecnico P.I. Gerardo Cannella l'importo di € 147,84, Oneri previdenziali ed IVA inclusa, calcolato secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. 50 del 2016;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia *ex nunc*;
6. DI STORNARE l'impegno pari ad € 1.795,19 Oneri previdenziali ed IVA inclusa, assunto sul conto 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" esercizio 2017 con deliberazione aziendale n. 217/D.G. del 24.02.2016;
7. DI INCLUDERE l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 147,84, Oneri previdenziali ed IVA inclusa, sul conto 509030203 Altri oneri di gestione bilancio 2020;
8. DI PRENDERE ATTO che il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZC81B90CCD;
9. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;



in oggetto

per esteso

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 27 FEB. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 27 FEB. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 27 FEB. 2020

Rieti li 27 FEB. 2020

IL FUNZIONARIO

*Rita Fardes*